

IN BREVE n. 47 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO ENTI LOCALI NESSUN COMPENSO

Ai dipendenti degli enti locali non spetta alcun compenso per l'impegno in commissione di esame per concorsi indetti dal medesimo ente. Nessuna deroga è prevista per gli Enti locali.
Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 253/2021

...se l'ente attribuisse compensi al proprio dipendente per l'espletamento di una attività comunque rientrante nei propri doveri, ancorché si tratti di attività svolta solo in occasione di concorsi, si violerebbe senza alcun dubbio il principio di onnicomprensività operante, ovviamente, solo nel rapporto contrattuale tra ente e proprio dipendente. E' ammissibile il compenso a dipendenti pubblici non appartenenti alla medesima PA che indice il concorso, ma non ai dipendenti di tale PA.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CONTI LOMB. Delib.253 dep. 3.11.2021
(documento 248)**

STOP AGLI ASSEGNI FAMILIARI - DAL 2022 L'ASSEGNO UNICO

UNIVERSALE dallo schema di dlgs di attuazione della delega della legge n. 46/2021 approvato dal Consiglio dei Ministri ora al vaglio delle commissioni parlamentari di Camera e Senato

Dal 2022 stop agli assegni familiari e prende vita l'assegno unico universale.

Per ottenerlo è necessario che il genitore (o chi esercita la potestà genitoriale) faccia domanda all'Inps, domanda che, avendo i requisiti, va rinnovata ogni anno. Spetta per ogni figlio minore a carico e dal settimo mese di gravidanza. Anche i figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21esimo anno hanno diritto all'assegno a condizione che:

1. frequentino un corso di formazione scolastica o professionale o essere iscritto ad un corso di laurea;
2. svolgano un tirocinio oppure svolgano una attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro;
3. siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolgano servizio civile universale.

Verrà accreditato ogni mese dall'Inps tramite bonifico bancario. Il calcolo in base all'Isee dell'anno precedente.

Hanno diritto tutti i residenti o domiciliati in Italia, chi paga le tasse in Italia, i cittadini stranieri che lavorano in Italia da oltre 6 mesi o con permesso di soggiorno per motivi di ricerca superiore ai 6 mesi e gli stranieri residenti in Italia da almeno due anni anche non continuativi.

ASSEGNO (importi mensili) per ogni figlio		MAGGIORAZIONI (importi mensili)	
Figli minorenni	Figli maggiorenni fino a 21 anni	Per i terzo figlio	Quando lavorano entrambi i genitori
con ISEE fino a 15 mila euro		con ISEE fino a 15 mila euro	
175 euro	85 euro	85 euro	30 euro cala in proporzione all'ISEE sino alla soglia di 40 mila euro e si azzerà oltre i 40 mila euro
con ISEE da 15 a 40 mila euro		con ISEE da 15 a 40 mila euro	
da 175 a 50 euro	da 85 a 25 euro	da 85 a 15 euro	
con ISEE oltre 40 mila euro		Per il quarto figlio	Madri con meno di 21 anni
50 euro	25 euro	100 euro per nucleo familiare	20 euro per ciascun figlio

GOVERNO - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 47 del 18 novembre 2021, ha, tra le altre cose, approvato un decreto legislativo che istituisce l'assegno unico e universale.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolge il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

INPS: COVID-19 - RICONOSCIMENTO MALATTIA PER LA QUARANTENA - ISTRUZIONI fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, comunica che, in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 26 del [decreto legge n. 18/2020](#), così come modificato dall'articolo 8 del [decreto legge n. 146/2021](#), che equipara la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a malattia, fino al 31 dicembre 2021, procedere al riconoscimento della prestazione, per i lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell'anno 2021, seguendo un ordine cronologico.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4027 del 18.11.2021 (documento 249)

CONDANNA DELLA ASL AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSIVA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO da

Doctor News n. 257 del 20 novembre 2021 a cura dell'avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net
La stabilizzazione di chi abbia lavorato a tempo determinato comporta il venire meno del danno da precarizzazione eventualmente riconnesso all'abuso pregresso della contrattazione a termine, soltanto allorquando la immissione in ruolo sia "ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto".

La mera possibilità di accesso a procedure concorsuali o selettive riservate non vale di per sé ad impedire il danno e ciò sia perché solo l'assunzione effettiva può determinare quell'effetto, sia perché ulteriore condizione è che l'immissione in ruolo non sia comunque riconnessa al superamento di prove comparative, in quanto in tal caso l'assunzione deriva dai meriti del candidato e si perde il nesso di stretta causalità richiesto tra pregressa precarizzazione e successiva stabilizzazione.

CREDITI FORMATIVI, MANUALE DI SOPRAVVIVENZA DI FINE ANNO

da Enpam Previdenza n.39 del 19 novembre 2021 a cura di Antioco Fois

La scadenza per chiudere i vecchi trienni formativi si avvicina. C'è tempo fino al 31 dicembre per racimolare e amministrare gli ultimi Ecm necessari a mettersi in regola con l'obbligo formativo e raggiungere il minimo di 150 crediti per ciascuno dei periodi 2014-2016 e 2017-2019.

Per gli inadempienti sarà ogni singolo Ordine dei medici a decidere che tipo di azione intraprendere.

COME SPOSTARE I CREDITI

Entro la fine del 2021 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del [portale Cogeaps](#) oppure tramite l'app Cogeaps sul cellulare.

Ma attenzione: da un triennio già chiuso con la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione si possono prelevare e spostare solo i crediti "in eccedenza". E cioè quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere "dirottati" sul triennio 2014-2016, mentre per il periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 2021.

Inoltre come precisato dalla Fnomceo, chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio all'altro non potrà beneficiare degli "sconti" sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, chi sposta gli Ecm non avrà diritto alla riduzione dell'obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha conseguiti tra 80 e 120.

È bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza Covid è stata anche accordata una riduzione del 30 per cento dei crediti dovuti nel triennio in corso.

SPECIALIZZANDI E PENSIONATI

I medici in formazione specialistica, compresi i corsisti in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi.

Un esonero che comunque non avviene d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale Cogeaps, dall'[area riservata](#) e compilare l'autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

Anche i camici in pensione che esercitano l'attività saltuariamente rientrano tra le categorie che hanno diritto all'esenzione dall'obbligo della formazione continua. Secondo l'interpretazione della Commissione nazionale per la formazione continua si parla dei titolari di pensione con un reddito annuo da attività professionale non superiore a 5mila euro.

Per chiedere di essere dispensati, gli aventi diritto dovranno dichiarare al Cogeaps o al proprio Ordine dei medici di avere cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

Anche in questo caso, la domanda di esenzione potrà essere presentata tramite il portale Cogeaps, iscrivendosi all'[area riservata](#), oppure inviata al proprio ordine di appartenenza.

IL DIRITTO/DOVERE DI AGGIORNARSI

“La possibilità di spostare dei crediti formativi – spiega Roberto Monaco, segretario generale e responsabile formazione della Fnomceo – è stata disposta per venire incontro a quei colleghi che nel periodo della pandemia non hanno potuto completare l'obbligo della formazione continua. Ad esempio, in questo periodo, come ormai accade da un po' di anni a causa della cronica carenza di risorse, le ore di formazione negli ospedali si sono trasformate in ore di attività lavorativa”.

“C'è comunque da precisare – aggiunge Monaco – che l'aggiornamento professionale rimane un diritto e un dovere deontologico dei medici, per dare loro e ai loro pazienti la garanzia della migliore preparazione professionale”.

IMPOSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLE FERIE RESIDUE PER INDEFETTIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO, NE GIUSTIFICA LA CORRESPONSIONE

da Doctor News n. 256 del 19 novembre 2021 a cura della Dott.ssa Maurizia Lanzano www.dirittosanitario.net

Al dirigente munito del potere di disporre da sé le proprie ferie è dovuta l'indennità sostitutiva se risulti - come è stato accertato nel caso di specie dalla Corte territoriale - che esse non sono state godute per insuperabili esigenze di servizio, come del resto è palese dal testo della norma collettiva, che appunto riconosce quel diritto ove, le ferie non siano state usufruite per esigenze di lavoro o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato a Medici Senza Frontiere, nel 50° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 22 novembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alla Società Sirti S.p.A., nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 21 novembre 2021

- **Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicati ai prodotti a denominazione protetta (foglietto)**

Data di emissione: 20 novembre 2021

- **Francobollo ordinario celebrativo della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**

Data di emissione: 17 novembre 2021

- **Francobollo ordinario celebrativo di Europa 2021 - Orso Bruno**

Data di emissione: 15 novembre 2021

- **Francobollo ordinario celebrativo di Europa 2021 - Lucertola**

Data di emissione: 15 novembre 2021

ASSISTENZA DISABILI e RIFLESSI SULLA PREVIDENZA estratto da articolo su PensioniOggi di venerdì 19 novembre 2021 "Pensioni. Così la copertura figurativa per chi assiste i disabili" di Bernardo Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-copertura-figurativa-anche-per-chi-assiste-i-disabili-8978979>

Nel nostro ordinamento sono previsti alcuni diritti previdenziali alle persone con handicap e ai familiari che li assistono.

Permessi ex art.33 legge 104/1992

Permessi ad ore ex art.33 commi 2,3 e 6 legge 104/1992

33. Agevolazioni

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della

persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (8) (8bis) 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (9)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.(10)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». (11)

(7) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.

(8) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.

(8bis) La Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.

(10) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155

(11) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 34.

Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 Dlgs 42/2001

42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (62) (66) (67)

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. (65)

Contributi figurativi

I contributi figurativi sono contributi accreditati nelle gestioni pensionistiche senza oneri a carico del lavoratore per periodi in cui l'interessato è stato costretto a interrompere o ridurre l'attività lavorativa. Possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d'ufficio, cioè automaticamente.

Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per il suo calcolo.

Permessi di 3 giorni al mese retribuiti

L'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado e, entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) di godere di **tre giorni al mese di permessi retribuiti** a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.

Dal 28 marzo 2000 (legge 53/2000), questi periodi sono coperti figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione.

Permessi su base oraria

In alternativa ai permessi dei tre giorni la persona con handicap maggiorenne può scegliere di fruire di due ore di permesso giornaliero ai sensi dell'articolo 33, co. 2 e 6 della legge n. 104/1992.

Tale facoltà è, invece, preclusa alle persone normodotate che assistono i diversamente abili ad eccezione dei genitori, anche adottivi, di minore con handicap grave in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino.

La retribuzione figurativa da attribuire a tali permessi viene quantificata con riferimento al 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato. Tale valore figurativo può essere integrato mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.

Congedo straordinario biennale

L'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 riconosce il diritto del lavoratore alla fruizione di un congedo straordinario sino ad un massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata, nell'arco della propria vita lavorativa per ciascun disabile.

Il congedo spetta:

- 1) al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata;
- 2) al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- 3) ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- 4) ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

La norma attribuisce al lavoratore un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) con un tetto, e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione

PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2022 SPERIAMO !!!

Col prossimo 1° gennaio 2022, dopo tanti anni di tagli o congelamento, i pensionati dovrebbero veder ripartire in misura piena la rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Scade infatti il 31 dicembre 2021 la disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 147/2013 che a partire dal 1° gennaio 2014 e più volte rinnovata, ha compreso la rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Dunque se l'adeguamento verrà concesso in misura piena, l'indice di svalutazione che dovrebbe sfiorare il 2%, verrà applicato su 3 fasce di importo e non più a scaglioni singoli di importo, stratagemma altamente penalizzante e precisamente:

- **100%** per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo;
- **90%** per le fasce di importo comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- **75%** per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

**I pensionati sono stufi
di essere il bancomat dello Stato ... !!! ...**

STOP AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DELLE PENSIONI COSI' DETTE D'ORO

Salvo nuova imposizione di legge che male risuonerebbe e in contrasto con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, termina quest'anno il contributo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilità

2019 sulle 'pensioni d'oro. Infatti la Corte Costituzionale ha ridotto da cinque a tre anni il periodo di applicazione della decurtazione.

La legge prevede che queste somme «restino accantonate» presso gli enti previdenziali in un «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» senza, tuttavia, indicare una specifica destinazione e come già accaduto in passato per analoghe misure, verranno incamerate dall'INPS nei propri bilanci dando così loro mano libera per l'utilizzo.

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-stop-al-contributo-di-solidarieta-sugli-assegni-d-oro>

In documento allegato i tagli negli anni dei blocchi della perequazione automatica e delle così dette pensioni d'oro inviateci dal dr.Biasioli - APS Leonida

ALLEGATI A PARTE – tagli blocco perequazione automatica e pensioni d'oro (documento 250)

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI DICEMBRE 2021 da DplMo - Fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di dicembre 2021**.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 1° dicembre. Sulla base dell'ordinanza n. 808 del 12 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per dicembre 2021 per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato **dal 25 novembre al 1° dicembre 2021**.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente **calendario**:

- A-B: 25 novembre, giovedì;
- C-D: 26 novembre, venerdì;
- E-K: 27 novembre, sabato (mattina);
- L-O: 29 novembre, lunedì;
- P-R: 30 novembre, martedì;
- S-Z: 1° dicembre, mercoledì.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancario del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

Maggiorazione degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare

L'articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) una maggiorazione dell'assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all'ANF.

Gli incrementi sono pari a:

- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l'importo ANF spettante non sia superiore a zero.

La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità di dicembre 2021.

Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per il 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi

Anche sul rateo di dicembre 2021 è stato messo in pagamento l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Come noto, l'efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.

Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è pari a:

- 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.

Corresponsione della somma aggiuntiva per il 2021 (quattordicesima)

Con la rata di dicembre 2021 è stata posta in pagamento la cosiddetta "seconda tranche" della somma aggiuntiva per il 2021 con i seguenti criteri:

- pensioni della gestione privata: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età), dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste;
- pensioni della gestione pubblica: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Importo aggiuntivo di 154,94 euro per il 2021

Sulla rata di dicembre 2021 è stato corrisposto, per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro introdotto a partire dal 2001 dall'articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Si rammenta che il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Si precisa che, per le pensioni della gestione pubblica, il pagamento non è stato gestito in via centralizzata ma verrà effettuato dalle diverse strutture territoriali sulla base della preliminare verifica dei requisiti richiesti.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021 ordinario e integrativo

Proseguono anche sulla mensilità di dicembre (tenendo conto anche del rateo di tredicesima) le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo la data del 30 giugno.

Sul rateo di pensione si procede:

- al rimborso dell'imposta a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

NOVITA' PER LA LOTTA AL COVID da QuotidianoSanità e DoctorNews

Novità per il green pass "base" attuale, ossia quello ottenibile anche attraverso tamponi, che resta comunque in vigore e diventerà obbligatorio dal 6 dicembre anche per i clienti degli alberghi comprese le relative attività di ristorazione, gli spogliatoi per l'attività sportiva, il trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale (ricordiamo che al momento quest'ultimo obbligo vale infatti solo per i trasporti di lunga percorrenza intrarregionali). Dal 1° dicembre via libera a terza dose anche per gli over 18.

LEGGI IN

- [Governo approva il Green Pass solo per vaccinati e guariti. Sarà indispensabile per spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie. Terza dose obbligatoria per i sanitari e obbligo per militari, polizia, scuola e amministrativi della sanità. Dal 1 dicembre dose richiamo per tutti gli over 18 - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)
- [Il Cdm dà il via libera. Ok al green pass dal 6 dicembre anche in zona bianca. Ecco tutte le misure \(doctor33.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Bozza Decreto Gov. Lotta antiCovid (documento 251)

INPS - COVID-19: ESTENSIONE DEL TERMINE PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, informa che per le cartelle di pagamento, notificate dall'Agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4131 del 24.11.2021 (documento 252)

ATTENZIONE: Per le Cartelle di Pagamento INPS, il termine per adempiere resta di 60 giorni - Leggi in:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/cartelle-di-pagamento-inps-il-termine-per-adempiere-resta-di-60-giorni>

INAIL - IMPORTI DEGLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO.

RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2021 da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 33 del 24 novembre 2021, con la quale comunica la rivalutazione annuale – con decorrenza dal 1° luglio 2021 – degli importi degli indennizzi del danno biologico.

In particolare, da evidenza che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con [decreto del 23 settembre 2021, n. 187](#), ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020. Ciò in quanto la variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.333 del 24.11.2021 (documento 253)